

Sent. n. 261/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78199 del registro di Segreteria,

proposto da XX, CF: omissis,

nato a omissis (omissis) l' omissis ed ivi residente alla Via omissis,

n. omissis, elettivamente domiciliato presso lo Studio degli Avv.ti

Prof. Massimo Luciani (CF: LCNMSM52L23H501G)

Piermassimo Chirulli (CF: CHRPM573C28C424J) e Patrizio Ivo

D'Andrea (CF: DNDPRZ83E18D773E) che lo rappresentano e

difendono, giusta procura in atti.

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),

in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, via

Ciro il Grande n. 21.

nonché contro

del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona del Ministro pro tempore, cod fisc. 80415740580, con

sede in 00187 Roma, Viale XX Settembre n. 97

Visto il decreto presidenziale del 22 febbraio 2023, n. 230 di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Assenti le parti all'udienza del 28 maggio 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex Prefetto a far data dal 1° aprile 2019, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della l. n. 145 del 2018 ha così concluso affinché questa Corte Voglia: “- accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante senza la riduzione imposta dall'art. 1, comma 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145; - accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco di cui all'art. 1, comma 260, della l. 30 dicembre 2018, n. 145; - accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'INPS sulla diffida inviata dal ricorrente; - annullare o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace, in parte qua, il cedolino pensionistico del mese di luglio 2019, nonché di quelli successivi recanti anch'essi le illegittime riduzioni qui contestate; - condannare l'INPS alla restituzione delle somme indebitamente non erogate al ricorrente dal mese di luglio 2019, ivi compresa la quota relativa alle mensilità da aprile 2019 a giugno 2019, nonché di tutte le somme che nelle more

della definizione del presente giudizio fossero indebitamente non erogate in applicazione dell'art. 1, commi 260 e 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo [...]”.

2. Con provvedimento di fissazione di udienza comunicato alla parte ricorrente in data 6 novembre 2023 è stata disposta la trattazione all'odierna udienza, all'esito del trasferimento ad altro ufficio del Consigliere originariamente assegnatario del giudizio.

3. Con note del 22 maggio 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di non avere provveduto alla notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza.

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 28 maggio 2024 nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente da parte del ricorrente, pur ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione di udienza comunicato a cura della Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso in data 6 novembre 2023. Considerato altresì quanto dedotto dalla parte ricorrente nelle note del 22 maggio 2024, deve essere dichiarata l'estinzione immediata del processo.

I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico impongono, infatti, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale). Nel caso di specie, peraltro, la successiva dichiarazione espressa della parte ricorrente impone l'immediato provvedimento estintivo.

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della

Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3
dell'art. 52.

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente.